



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5069611
FAX: 075 5069631



mailbox: cru@figc.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 133 del 26/05/2010

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E' INTEGRALMENTE CONSULTABILE
PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL'INDIRIZZO:

<http://www.figc-cru.it>

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D

1.1. Comunicato Ufficiale N.153 del 17 maggio 2010

a) Benemerenze 2010

Si comunicano i nominativi delle Società e dei Dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico insigniti delle Benemerenze assegnate nel corso della cerimonia svoltasi a Roma il 15 maggio 2010.

SOCIETA' ATTIVITA' 75 ANNI - L.N.D.

A.S.D. NARNESE CALCIO

C.R. UMBRIA

SOCIETA' ATTIVITA' 50 ANNI - S.G.S.

A.C.D. MAGIONE

C.R. UMBRIA

DIRIGENTI DI SOCIETA' 20 ANNI - L.N.D.

VIGNAROLI	ALDO	Segretario A.S.D. PONTE DELLA PIETRA	C.R. UMBRIA
PANNACCIO	MARZIO	Segretario A.S.C. MARTANA MASSA	C.R. UMBRIA
PISELLO	GIANPIERO	Presidente A.S. MONTE TEZIO GRIFO	C.R. UMBRIA

DIRIGENTI DI SOCIETA' 20 ANNI - S.G.S.

FAUSTO	PETRINI	A.S.D. DUCATO CALCIO	C.R. UMBRIA
--------	---------	----------------------	-------------

1.2. Comunicato Ufficiale N.157 del 18 maggio 2010

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 110/A, della F.I.G.C. inerente i termini e le modalità stabiliti dalla L.N.D. per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra le Società del settore dilettantistico e fra queste e Società del settore professionistico, da valere per stagione sportiva 2010/2011.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2011.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori “non professionisti”

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da *giovedì 1° luglio 2010 a giovedì 31 marzo 2011 (ore 19.00)*

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- da *giovedì 1° luglio a sabato 31 luglio 2010 (ore 12.00)* - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.

- da *lunedì 2 agosto a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica –

- da *lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica –

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *giovedì 1° luglio a venerdì 17 settembre 2010 (ore 19.00)*

b) da *mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010* (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010* (ore 19.00)

b) da *lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011* (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010* (ore 19.00)

b) - da *lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011* (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da giovedì 1° luglio a venerdì 31 dicembre 2010 (ore 19.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro l'11 gennaio 2011.

6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *giovedì 1 luglio a venerdì 16 luglio 2010* (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da *mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010* (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da *giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010* (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione

- da *lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011* (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2011.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010* (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.3. Circolari della L.N.D.

a) Circolare N.60

Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati e alle Divisioni il disposto di cui all'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione al Campionato di competenza delle nostre Associate. Ai commi 12 e 13 è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., **le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.**

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.

Si rappresenta, inoltre, al Comitato Interregionale e alle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque che, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno di ciascuna Stagione, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempite a seguito di decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi Economici, dalla Commissione Vertenze economiche e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D..

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

b) Circolare N.61

Oggetto: Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici- Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010 -

Con la Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcune problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici.

Preliminarmente questa Lega Nazionale Dilettanti esprime il proprio compiacimento nel rilevare che i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate confermano sostanzialmente i pareri dalla stessa Lega espressi in passato relativamente ad analoghi quesiti posti dalle proprie società e associazioni sportive.

Quesito n. 1

E’ stato chiesto di conoscere se, a seguito di quanto disposto dall’articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l’**“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”**, richiamato dall’articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **si configuri anche a prescindere dalla realizzazione di manifestazioni sportive.**

Risposta

L’articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha previsto che *“nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”*.

L’articolo 67, comma 1, lettera *m*), primo periodo, del TUIR, riconduce tra i redditi diversi i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche da essi riconosciuto, a condizione che detti compensi siano erogati **“nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”**.

Tali compensi sono destinatari del regime agevolativo recato dall’articolo 69, comma 2, del TUIR, e dall’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Con risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 è stato chiarito che con l’espressione *“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”* il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo in argomento *“i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico”*.

In particolare, la stessa risoluzione ha chiarito che la disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri) **ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all'evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.**

Il richiamato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), primo periodo, del TUIR, **anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.**

In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, **ha ampliato** il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'“*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*” nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, **eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.**

Si evidenzia, inoltre, che tale orientamento è conforme all'indirizzo assunto da ultimo in materia dall'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS).

L'ENPALS, infatti, con la circolare n. 18 del 9 novembre 2009, ha precisato che le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, citato, hanno “*fornito un'interpretazione «autentica» della locuzione utilizzata dal legislatore, all'art. 67, comma 1, lettera m), del (...) TUIR, con l'intento di qualificare le attività i cui compensi rientrano nella categoria dei redditi diversi*”.

Con detta circolare n. 18 del 2009 l'ENPALS ha precisato, in particolare, “*che – anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 – per la connotazione della nozione di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali*”.

Quesito 2

E' stato chiesto di sapere se le disposizioni agevolative di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, si applichino anche alle **società sportive dilettantistiche** e, in caso affermativo, se i corrispettivi specifici pagati dai "**frequentatori e/o praticanti**" della società sportiva dilettantistica possano essere ricompresi nel regime agevolativo recato da detta norma.

Risposta

Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede un particolare regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, "*nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali*".

Detta norma prevede, in sostanza, la non imponibilità ai fini dell'imposta sui redditi di talune prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli "*iscritti, associati o partecipanti*" ovvero "*di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che (...) fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali*";
- c) le stesse attività devono essere effettuate "*in diretta attuazione degli scopi istituzionali*".

Tale regime agevolativo si applica a condizione che le associazioni interessate conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a specifiche clausole, individuate dal comma 8 dell'articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo.

Si ricorda, altresì, che in capo agli enti non commerciali di tipo associativo che intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 148 del TUIR grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali. **Ciò posto, si fa presente che ai sensi dell'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e**

successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro.

Al riguardo, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, è stato precisato che, in forza del citato articolo 90 della legge n. 289 del 2002, **il regime agevolativo recato dal comma 3**

dell'articolo 148 del TUIR può trovare applicazione anche nei confronti delle società sportive dilettantistiche.

I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, sono, quindi, in primo luogo, **i soci**. Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei "*frequentatori e/o praticanti*" che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino "**tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali**" (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva).

Occorre naturalmente che si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.

Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.

Quesito 3

E' stato chiesto di sapere se l'offerta di specifiche prestazioni agli associati quali quelle del "*bagno turco e dell'idromassaggio*" da parte di associazioni sportive dilettantistiche possa essere ricondotta tra le attività decommercializzate ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR.

Risposta

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, le prestazioni rese nei confronti degli associati dagli enti associativi ivi indicati devono, fra l'altro, essere effettuate "*in diretta attuazione degli scopi istituzionali*".

Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 (par. 5.2.2), è stato chiarito che ai fini dell'applicabilità della disposizione agevolativa in argomento l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il "*naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo*".

Le prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio non rientrano, quindi, nell'ambito applicativo del richiamato articolo 148, comma 3, del TUIR, in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività.

Quesito 4

E' stato chiesto di sapere se i compensi erogati "*ai soggetti che svolgono la propria attività professionale ai fini delle attività istituzionali delle associazioni o società sportive dilettantistiche*" possano essere commisurati, per non configurare distribuzione indiretta di utili, anziché ai parametri stabiliti dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, "*ai*

proventi derivanti dall'attività sportiva dilettantistica, ai titoli/attestati rilasciati dall'ordinamento sportivo, all'esperienza settoriale, al ruolo ricoperto (...) con riferimento ai parametri vigenti all'interno del settore sportivo dilettantistico".

Risposta

Al fine di usufruire del trattamento fiscale agevolativo ad esse riservato le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, costituirsi con atto scritto recante le clausole statutarie indicate dalla stessa disposizione, tra cui quella concernente *"l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette"* (cfr. articolo 90, comma 18, lettera d), della legge n. 289 del 2002).

Riguardo alla nozione di distribuzione indiretta dei proventi fra gli associati, con circolare n. 124/E del 1998 (par. 5.3) nonché con risoluzione n. 9/E del 25 gennaio 2007, è stato chiarito che, in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997. Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nell'individuare alcune fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, può, infatti, considerarsi norma di valenza generale per gli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l'applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge.

Si fa presente, tuttavia, che come chiarito con circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 (par. 5) e con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002, la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 deve considerarsi *"norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con apposita istanza alla Direzione regionale competente"*.

La disapplicazione può essere chiesta, in particolare, ogni qual volta possa essere dimostrato che l'operazione attuata non concretizza un comportamento elusivo, ma risulta conforme ad interessi coerenti e non altrimenti perseguibili da parte dell'ente interessato (cfr. circolare n. 59/E del 2007, par. 5).

Pertanto, con riferimento al caso prospettato, si ritiene che le associazioni o le società sportive dilettantistiche possano superare i parametri stabiliti dall'articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460, sempre che tali enti, esperendo la procedura sopra richiamata, dimostrino, in concreto, che la corresponsione di compensi oltre detti parametri non concretizzi distribuzione indiretta di utili, **ma sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non altrimenti perseguibili** (ad es. necessità di acquisire specifiche professionalità per l'attività sportiva a determinati livelli).

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

* * * * *

GIRONE "2"

MERCOLEDI' 02/06/2010 - ORE 16.15 - ANDATA

Assisium - Castiglione

campo: Com.le "Degli Ulivi" di Assisi

DOMENICA 06/06/2010 - ORE 16.00 - RITORNO

Castiglione - Assisium

campo: Com.le "Vestrelli" di Castiglione della Valle

TRIANGOLARE PER UNA PROMOZIONE O PER DUE PROMOZIONI:

La squadra che riposerà nella prima giornata e la squadra che disputerà la prima gara in trasferta verranno determinate per sorteggio a cura della Segreteria del Comitato Regionale alla presenza delle Società interessate.

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto nell'ordine:

- a) *Dei punti ottenuti negli incontri disputati.*
- b) *Della migliore differenza reti.*
- c) *Del maggior numero di reti segnate.*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale alla presenza delle Società interessate.

GARA DI ANDATA E RITORNO AD ELIMINAZIONE DIRETTA:

La squadra che disputerà la prima gara in trasferta verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria del Comitato Regionale alla presenza delle Società interessate.

Risulterà vincente la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

RINUCIA A GARE:

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'**art. 17** del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per **0 - 3**). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione: a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzino calciatori in posizione irregolare e che comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali venga applicato nei loro confronti l'**art. 17** del C.G.S..

c) Campionato di Promozione : gara spareggio perdenti i Play-Out

In virtù dei risultati conseguiti nelle gare di spareggio Play-Out, relativo al Campionato in oggetto, effettuato il sorteggio per stabilire la squadra prima nominata, si definisce, di seguito, la gara di spareggio, che verrà disputata in campo neutro, tra le perdenti lo spareggio Play-Out dei rispettivi gironi:

Spareggio perdenti i Play-Out

DOMENICA 30 MAGGIO 2010 - ORE 16.00

Pontevalleceppi - Guardea ASD

campo neutro: Com.le "Palmieri" di Bevagna

REGOLAMENTO:

Al termine dei tempi regolamentari, qualora le due squadre si trovassero in parità, si effettueranno due tempi supplementari di **15' minuti** ciascuno. Se al termine dei tempi supplementari dovesse sussistere ulteriore parità, verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità previste dalle "Regole del Giuoco del Calcio".

d) Campionato di 1ª Categoria : gare spareggio tra le perdenti i Play-Out

In virtù dei risultati conseguiti negli spareggi Play-Out, relative al Campionato in oggetto, alla presenza delle Società interessate presso la Segreteria del C.R. Umbria, sono stati effettuati i sorteggi utili per la definizione della **gara "1"**, che risultano così determinati:

1ª sorteggiata:	PICCHI S.GIACOMO	(Girone "C")
2ª sorteggiata:	ARIES	(Girone "A")
3ª sorteggiata:	TRASIMENO	(Girone "B")

GARA "1" - DOMENICA 30/05/2010 - ORE 16.00

Trasimeno - Aries

campo: Com.le "Giannoni" di Castiglione del Lago

Riposa: *Picchi S.Giacomo*

GARA "2" - MERCOLEDI' 02/06/2010 - ORE 16.15

GARA "3" - DOMENICA 06/06/2010 - ORE 16.00

- La definizione della gara "2" e della gara "3", come da regolamento, dipenderà dal risultato del primo incontro.

TRIANGOLARE PER UNA PROMOZIONE O PER DUE PROMOZIONI:

La squadra che riposerà nella prima giornata e la squadra che disputerà la prima gara in trasferta verranno determinate per sorteggio a cura della Segreteria del Comitato Regionale alla presenza delle Società interessate.

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto nell'ordine:

- a) *Dei punti ottenuti negli incontri disputati.*
- b) *Della migliore differenza reti.*
- c) *Del maggior numero di reti segnate.*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale alla presenza delle Società interessate.

RINUCIA A GARE:

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'**art. 17** del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per **0 - 3**). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione: a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzino calciatori in posizione irregolare e che comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali venga applicato nei loro confronti l'**art. 17** del C.G.S..

e) Campionato Giovanissimi Provinciale - Fase D) - perdenti lo spareggio Play-Off della Fase C)

In virtù dei risultati conseguiti nelle due gare di spareggio relativa alla Fase C) Play-Off, del Campionato in oggetto, le Società **G.M.T. 2005** e **Ventinella** disputeranno un gara di spareggio in campo neutro. Inoltre effettuato il sorteggio per stabilire la prima nominata e visti gli accordi intercorsi tra le Società interessate, si definisce, di seguito, la gara di spareggio per la Fase D).

SABATO 29 MAGGIO 2010 - ORE 17.00

Ventinella - G.M.T. 2005

campo neutro: Com.le nuovo di Fabro scalo

REGOLAMENTO:

Al termine dei tempi regolamentari, qualora le due squadre si trovassero in parità, si effettueranno due tempi supplementari di **10' minuti** ciascuno. Se al termine dei tempi supplementari dovesse sussistere ulteriore parità, verranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità previste dalle "Regole del Giuoco del Calcio".

La squadra che risulterà vincente, acquisirà il diritto per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale Giovanissimi "A2".

f) Allegati al Comunicato Ufficiale

Si allegano, con il presente Comunicato, i testi integrali dei Comunicati della L.N.D., di seguito riportati:

- **Comunicato Ufficiale N.154 del 17/05/2010**
contenente i risultati e i provvedimenti disciplinari del G.S. del Primo Turno inerente il Campionato Juniores Dilettanti - stagione sportiva 2009/2010.

- **Comunicato Ufficiale N.155 del 18/05/2010**
contenente il programma gare del Primo Turno inerente le gare spareggio tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza - stagione sportiva 2009/2010.

- **Comunicato Ufficiale N.156 del 18/05/2010**
contenente, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 109/A, della F.I.G.C. inerente i termini di tesseramento per stagione sportiva 2010/2011 per Società di Serie A, B, 1^ Divisione e 2^ Divisione

- **Comunicato Ufficiale N.161 del 24/05/2010**
contenente i risultati e i provvedimenti disciplinari del G.S. del Primo Turno inerente il Campionato Juniores Dilettanti - stagione sportiva 2009/2010.

- **Comunicato Ufficiale N.163 del 25/05/2010**
contenente il programma gare del Primo Turno inerente le gare spareggio tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza - stagione sportiva 2009/2010.

2.2. Attività di Rappresentativa

a) Convocazione Rappresentativa Allievi Regionale (anno 94-95)

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Allievi stagione sportiva 2010/2011, il C.R. Umbria partecipa al TORNEO COPPA UMBRA "IV° TROFEO AVIS" che si svolge a CORVIA DI FOLIGNO nei giorni **5-9-14 e 24 maggio 2010**.

Il Tecnico preposto, Sig. Massimo Garofanini, convoca per la gara di semifinale in programma **SABATO 29/05/2010, alle ore 16.00**, presso il campo Comunale loc. Corvia di Foligno, i sotto elencati calciatori:

	BASTIA SETTORE GIOVANILE	DI CHIARO BIAGIO, FIORUCCI DAMIANO.
A.S.D.	BASTARDO	ROSSI MAURIZIO.
A.S.D.	FOOTBALL CLUB AMELIA	SUCCHIARELLI MICHELE.
A.S.D.	GIOVANILI CAMPITELLO	FELICIANI LORENZO, LIURNI LORENZO, VALLERIANI ALESSIO, VIALI MICHELE.
A.S.D.	GRIFO PONTE TORGIANO	RUGGERI GIACOMO.
A.S.D.	NARNESE	NEGRO ALESSANDRO.
A.S.D.	NOCERA UMBRA	ASCANI ANDREA.
POL.	NUOVA FULGINIUM	SPERA DOMENICO.
U.S.D.	PIEVESE	COPPETTI ALESSIO, MONTAGNOLO GIACOMO.
A.S.D.	PONTEVECCHIO	CICCHI NICOLA.
A.S.D.	G.A. SGL CARBON CALCIO	PANFILI LEONARDO.
A.S.D.	SAN SISTO	CALCAGNI RICCARDO.
A.S.D.	SPORTING TERNI	CECCARELLI DARIO.

Gli interessati dovranno presentarsi con la massima puntualità e muniti di una COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO E DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG. LUCIANO ANGELUCCI
SELEZIONATORE	SIG. MASSIMO GAROFANINI
MEDICO	DR. ANTONIO PIRILLO
MASSAGGIATORE	SIG. ELIA BASSINI
PREPARATORE PORTIERI	SIG. ANDREA LUPORINI
COLLABORATORE	SIG. RENATO NAPOLI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata a MASSIMO GAROFANINI cell. 3487316186 Documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069631.

b) Convocazione Rappresentativa Allievi Regionale (anno 94-95)

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Allievi stagione sportiva 2010/2011, il C.R. Umbria partecipa al **TORNEO Bastia Cup**, che si svolge ad OSPEDALICCHIO di Bastia Umbra nei giorni **8-16 Maggio e 3 Giugno 2010**.

Il Tecnico preposto, Sig. Massimo Garofanini, convoca per la terza giornata **GIOVEDI' 03/06/2010, alle ore 19.30**, presso il campo Comunale loc. Ospedalichchio di Bastia Umbra, i sotto elencati calciatori:

A.S.D. CANNARA	PACI ANDREA.
A.S.D. CERBARA	TAVERNELLI JACOPO.
A.S.D. GRIFOPONTE TORGIANO	CALZOLA NICOLO, RUGGERI GIACOMO.
A.S.D. GROUP CASTELLO	ALLEGRIA SIMONE, BRACCALENTI NICOLA, CEPPODOMO GIACOMO, GRILLI LUCA.
S.C. MONTEMALBE ELLERA	TUTARINI MARCO.
U.S.D. PIEVESE	CICCONE LORIS, COPPETTI ALESSIO.
A.S.D. PONTEVECCHIO	BARCACCIA ANDREA.
A.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO	BRACALENTI ETTORE, MAMBRINI FEDERICO, MANFRONI FLAVIO, PANICHI LORENZO.
A.S.D. SAN SISTO	ROLLA ANDREA.
A.S.D. SANTA SABINA	BAIOCCO CRISTIA.

Gli interessati dovranno presentarsi con la massima puntualità e muniti di una COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO E DOCUMENTO DI IDENTITA.

Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG. LUCIANO ANGELUCCI
SELEZIONATORE	SIG. MASSIMO GAROFANINI
MEDICO	DR. MARCELLO SALIBRA
MASSAGGIATORE	SIG. ELIA BASSINI
PREPARATORE PORTIERI	SIG. ANDREA LUPORINI
COLLABORATORE	SIG. RENATO NAPOLI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata a MASSIMO GAROFANINI cell. 3487316186 Documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069631.

2.3. Attività di Base

a) Sei Bravo a.... Scuola di Calcio : Finale Regionale - stagione sportiva 2009/2010

Si comunica che la Finale Regionale

"SEI BRAVO A.....SCUOLA DI CALCIO"

avrà luogo ad
ORVIETO (TR)
Stadio Comunale "L. Muzi"
DOMENICA 30 MAGGIO 2010,

la giornata sarà organizzata dalla Società – **ORVIETANA CALCIO S.R.L.**

Parteciperanno le Società vincenti le fasi distrettuali in rappresentanza così suddivise per delegazioni :

Delegazione Provinciale di Perugia	A.S.D.	S.SABINA
Delegazione Provinciale di Perugia	A.S.D.	PONTEVECCHIO S.R.L.
Delegazione Provinciale di Terni	A.S.D.	GIOVANILI CAMPITELLO
Delegazione Provinciale di Terni	A.S.D.	GIORGIO TADDEI
Delegazione Distrettuale di Città di Castello	S.S.D.	GROUP C.DI CASTELLO S.R.L.
Delegazione Distrettuale di Foligno	A.S.D.	DUCATO CALCIO
Delegazione Distrettuale di Gubbio	A.S.D.	ANGELO BARBERINI
Delegazione Distrettuale di Orvieto		ORVIETANA CALCIO S.R.L.

Programma della giornata

Formazione di 2 gironi da quattro squadre ciascuno.

<u>ore 09:00</u> <u>Arrivo Società</u>
<u>ore 10:00</u> <u>Inizio Attività</u>

GIRONE A)

A contro B	Ore 10,00	A contro B
C contro D	Ore 10,20	C contro D

GIRONE B)

A contro C	Ore 10,40	A contro C
D contro B	Ore 11,00	D contro B

D contro A	Ore 11,20	D contro A
B contro C	Ore 11,40	C contro B

ore 13.00
Pranzo

ore 15:00
Ripresa Attività

GIRONE A)

GIRONE B)

A contro B	ore 15,00	A contro B
C contro D	ore 15,25	C contro D

A contro C	ore 15,50	A contro C
D contro B	ore 16,15	D contro B

D contro A	ore 16,40	D contro A
B contro C	ore 17,05	B contro C

ore 17, 15 - (finale)

1^a classificata Girone A) - contro - 1^a Classificata Girone B)

ore 18:00
Chiusura Manifestazione

Sarà garantito per i ragazzi, per il Tecnico e l'accompagnatore ufficiale di ciascuna Società **(14 + 2)** un pranzo offerto dalla Società – ORVIETANA CALCIO S.R.L. c/o l'apposita struttura adiacente lo Stadio Comunale "L. Muzi" di Orvieto (Tr).

I Genitori e gli Accompagnatori potranno usufruire del pranzo ad un prezzo convenzionato di € 18.00, su prenotazione, c/o la stessa struttura telefonando ai numeri 392 5117689 (Sig. Massimo Porcari), oppure 333 2764773 (Sig. Enrico Maggi).

Si ricorda che la squadra vincente, sarà ammessa a partecipare alla fase nazionale, che si svolgerà presso il Centro Tecnico Federale della F.I.G.C. a Coverciano (Fi) in programma nei giorni 12/13 Giugno 2010.

PROGETTO TECNICO
Gioco fisso per tutte le fasi (da ottobre a giugno)

3° fase (da aprile a giugno)
4c4 con portieri volanti

Partita libera giocata in uno spazio le cui misure minime/massime sono le seguenti:

lunghezza mt 18/30

larghezza mt 15/20

Lo spazio potrà essere delimitato da cinesini.

Vengono conteggiati il numero di goal realizzati nelle porte di misure 4-6x1,80-2 mt.

Non c'è fuorigioco e la rimessa laterale può essere effettuata anche con i piedi.

Il ruolo del portiere viene svolto da un giocatore a scelta tra i quattro in campo.

La squadra in possesso di palla deve attaccare con tutti i giocatori a disposizione, mentre l'altra squadra ha l'obbligo di difendere la porta con il portiere e l'azione difensiva viene svolta dai restanti 3 giocatori.

La squadra che difende, nel momento in cui conquista la palla, per poter attaccare è obbligata a trasmettere il pallone al proprio portiere prima di iniziare l'azione di attacco, in questo modo viene dato il tempo necessario alla squadra che deve difendere di far prendere posizione al portiere.

Il portiere non può rilanciare il pallone con i piedi.

Il portiere non è definito: il portiere sarà colui che si trova più vicino alla porta.

Recuperata la palla l'azione deve ricominciare dal portiere: gli avversari non possono intervenire finché non arriva la palla al portiere il quale riavvia l'azione.

Quando la palla arriva al portiere per riavviare l'azione la squadra avversaria deve rientrare nella propria metà campo per favorire la ripartenza (l'azione ripartirà con il portiere che rimette la palla in gioco con le mani).

Quando riparte l'azione ed il portiere rimette la palla in gioco con le mani poi non sarà più portiere (es.: non sarà possibile fare altri retropassaggi al portiere al fine di creare e favorire la superiorità numerica).

Dopo il goal l'azione riparte con la rimessa in gioco da parte del portiere.

2c2 con 2 sponde e portieri

Partita disputata in uno spazio le cui misure minime/massime sono le seguenti:

lunghezza mt 18/25

larghezza mt 15/20

Lo spazio potrà essere delimitato da cinesini.

Vengono conteggiati il numero di goal realizzati nelle porte di misure 4-6x1,80-2 mt.

Oltre le linee laterali si muovono 2 giocatori per ciascuna squadra ("sponde"), 1 sul lato destro e 1 sul lato sinistro, posizionate in uno spazio la cui profondità è di mt 2.

La "sponda" che riceve la palla non può essere contrastata o disturbata dalla "sponda" appartenente alla squadra opposta.

Chi riceve la palla può anche effettuare tiri in porta e quindi realizzare goal.

Ad ogni goal realizzato si alternano i giocatori (gli interni diventano esterni e viceversa).

Non c'è fuorigioco e la rimessa laterale viene effettuata con i piedi dalla "sponda".

Il portiere non può rilanciare il pallone con i piedi.

Non esiste il calcio d'angolo: il gioco riprende dal giocatore posto sull'esterno.

L'esterno della squadra avversaria non può prendere la palla finché non esce fuori (non può sfruttare l'errore dell'avversario).

Dopo il goal l'azione riparte con la rimessa in gioco da parte del portiere.

3. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI

3.1. Risultati gare del 22-23/05/2010

SPAREGGIO VINCENTI I PLAY-OFF (GIRONI "A"- "B"):

<u>PLAY OFF PROMOZIONE</u>		<u>GIRONE: FL</u>	
DATA	GIORNATA		
23/05/10	1/A COLLEPEPE	TIBERIS MONTECORONA	2 - 1

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA: FINALI PLAY-OFF

<u>PLAY OFF PRIMA CATEGORIA</u>		<u>GIRONE: FA</u>	
DATA	GIORNATA		
23/05/10	1/A POL. PIETRALUNGHESE	CERQUETO CALCIO	2 - 0

<u>PLAY OFF PRIMA CATEGORIA</u>		<u>GIRONE: FB</u>	
DATA	GIORNATA		
23/05/10	1/A PETRIGNANO	OSPEDALICCHIO	1 - 0

<u>PLAY OFF PRIMA CATEGORIA</u>		<u>GIRONE: FC</u>	
DATA	GIORNATA		
23/05/10	1/A NUOVA GUALDO GST	PANTALLA	0 - 0

CAMPIONATO 2^ CATEGORIA: FINALI PLAY-OFF

<u>PLAY OFF SECONDA CATEGORIA</u>		<u>GIRONE: FA</u>	
DATA	GIORNATA		
23/05/10	1/A CITERNA	REAL FOSSATO	1 - 0

<u>PLAY OFF SECONDA CATEGORIA</u>		<u>GIRONE: FB</u>	
DATA	GIORNATA		
23/05/10	1/A M.A.R.R.A.-S.FELICIANO	MOIANO	1 - 0

<u>PLAY OFF SECONDA CATEGORIA</u>		<u>GIRONE: FC</u>	
DATA	GIORNATA		
23/05/10	1/A VIGOR VALTOPINA 2000	ASSISIUM	0 - 1

<u>PLAY OFF SECONDA CATEGORIA</u>		<u>GIRONE: FD</u>	
DATA	GIORNATA		
23/05/10	1/A REAL SAN MARTINO IN COLLE	CASTIGLIONESE	1 - 1

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA GIRONE: FE

DATA GIORNATA
23/05/10 1/A NUOVA CASTELTODINO LUGNANO IN TEVERINA 1 - 0

CAMPIONATO JUNIORES REG. "A2": FINALI PLAY-OFF

PLAY OFF REGIONALE JUNIORES A2 GIRONE: FA

DATA GIORNATA
22/05/10 1/A PASSIGNANO ELLERA CALCIO 0 - 2

PLAY OFF REGIONALE JUNIORES A2 GIRONE: FB

DATA GIORNATA
22/05/10 1/A JULIA SPELLO AMERINA CALCIO 1 - 2

SPAREGGIO TRA PERDENTI PLAY-OFF DI CIASCUN GIRONE - FASE B)

SPAREGGIO PLAY OFF ALLIEVI PRV GIRONE: G1

DATA GIORNATA
22/05/10 1/A C4 A.S.D. VALNERINA 1 - 3

SPAREGGIO VINCENTI I PLAY-OFF DI CIASCUN GIRONE - FASE C)

SPAREGGIO PLAY OFF GIOVAN.IMI PRV GIRONE: A

DATA GIORNATA
23/05/10 1/A S.SABINA VENTINELLA 2 - 0

SPAREGGIO PLAY OFF GIOVAN.IMI PRV GIRONE: B

DATA GIORNATA
23/05/10 1/A G.M.T. 2005 S.ERACLIO 5 - 7 D.C.R.

D.C.R. = Dopo calci di rigore

CAMPIONATO DI PROMOZIONE: SPAREGGIO PLAY-OUT

PLAY OUT PROMOZIONE GIRONE: SA

DATA GIORNATA
23/05/10 1/A PONTE DELLA PIETRA PONTEVALLECEPPI 2 - 0

PLAY OUT PROMOZIONE GIRONE: SB

DATA GIORNATA
23/05/10 1/A GUARDEA A.S.D. BEVAGNA 3 - 4

CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA: SPAREGGIO PLAY-OUT

PLAY OUT PRIMA CATEGORIA GIRONE: SA

DATA GIORNATA
23/05/10 1/A PONTE PATTOLI ARIES 4 - 1

PLAY OUT PRIMA CATEGORIA GIRONE: SB

DATA GIORNATA
23/05/10 1/A PASSIGNANO TRASIMENO 3 - 2

PLAY OUT PRIMA CATEGORIA GIRONE: SC

DATA GIORNATA
23/05/10 1/A CASCIA PICCHI SAN GIACOMO 1 - 0

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA: SPAREGGIO PLAY-OUT

PLAY OUT SECONDA CATEGORIA GIRONE: SC

DATA GIORNATA
23/05/10 1/A S.ERACLIO PALAZZO 1 - 0

CAMPIONATO JUNIORES REG. "A1": SPAREGGIO PLAY-OUT

PLAY OUT REGIONALE JUNIORES A1 GIRONE: SP

DATA GIORNATA
22/05/10 1/A SAN MARCO JUVENTINA F.C. SUPERGA 48 2 - 1

RECUPERO GARA DI RITORNO PLAY-OUT

PLAY OUT REGIONALE JUNIORES A2 GIRONE: B

DATA GIORNATA
22/05/10 1/R CLITUNNO PETRIGNANO 2 - 1

3.2. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Oreste Giulioni, nella **seduta del 26/05/2010**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PLAY OFF PROMOZIONE

GARE DEL 23/ 5/2010

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

RICCIARELLI ANDREA (COLLEPEPE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

STAZI ANTONIO (COLLEPEPE)
CORBUCCI FRANCESCO (TIBERIS MONTECORONA)

III AMMONIZIONE

VITALI LUCA

(TIBERIS MONTECORONA)

I AMMONIZIONE

BETTI VALERIO

(COLLEPEPE)

COVARELLI MANUEL

(COLLEPEPE)

MARRANO UMBERTO

(COLLEPEPE)

BERREDI MOSTAFA

(TIBERIS MONTECORONA)

PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 POL. PIETRALUNGHESE
Per ripetuto lancio di petardi all'interno del recinto di giuoco.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 16/ 6/2010

DRAOLI FRANCO

(PETRIGNANO)

Per reiterato comportamento protestatario ed irrispettoso nei confronti di un Assistente. Recidivo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

BABBUINI MARCO

(OSPEDALICCHIO)

Perchè al termine della gara colpiva volontariamente un avversario con un calcio ad una coscia causandogli escoriazioni.

BUSCIANTELLA RICCI ANDREA

(PETRIGNANO)

Perchè al termine della gara colpiva con un pugno alla testa un giocatore della squadra avversaria sopraggiungendo alle spalle dell'aggredito il quale cadeva a terra ma immediatamente si rialzava senza accusare problemi. (Rapp. A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA

CERQUIGLINI FABIO	(NUOVA GUALDO GST)
ROSATI LEONARDO	(NUOVA GUALDO GST)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

BERETTONI DIEGO	(CERQUETO CALCIO)
TRABALZA LEONARDO	(NUOVA GUALDO GST)
SBRENNIA ROBERTO	(PANTALLA)
ROSSINI STEFANO	(PETRIGNANO)
BAGIACCHI DANIELE	(POL. PIETRALUNGHESE)
CAFAGNA LORENZO	(POL. PIETRALUNGHESE)

I AMMONIZIONE

ANIMOBUONO ANDREA	(CERQUETO CALCIO)
DONATI ALESSANDRO	(CERQUETO CALCIO)
RADICCHI FRANCESCO	(CERQUETO CALCIO)
MASCHIELLA DIEGO	(NUOVA GUALDO GST)
PAGLIARINI ROBERTO	(NUOVA GUALDO GST)
BABBUINI MARCO	(OSPEDALICCHIO)
PANZOLINI EMANUELE	(OSPEDALICCHIO)
ATANASI ALESSIO	(PANTALLA)
PAOLUCCI ANDREA	(PANTALLA)
TOTTOROTO DANIELE	(PANTALLA)
BECCHETTI CRISTIAN	(PETRIGNANO)
SPEZIALI MATTEO	(PETRIGNANO)
TINIVELLI GIACOMO	(PETRIGNANO)
MORODEI PAOLO	(POL. PIETRALUNGHESE)

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 130,00 REAL FOSSATO
Per comportamento offensivo del pubblico nei confronti dell'arbitro e per aver ritardato la sua uscita dall'impianto di giuoco.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 6/2010

ROGO LUIGI (REAL FOSSATO)
Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/ 6/2010

FERRAGUZZI PIERO (CASTIGLIONESE)
Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SETTE GARE

ZANCANARO ROBERTO (REAL FOSSATO)
Per aver spintonato l'arbitro al petto e aver tenuto comportamento offensivo nei suoi confronti.

SQUALIFICA PER TRE GARE

CAPACCIO LUIGI (CASTIGLIONESE)
Espulso per aver colpito con un pugno alla coscia un calciatore della squadra avversaria al termine della gara rivolgeva frasi offensive nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria facendo altresì il gesto dell'ombrello.(Rapporto arbitro e C.C.).

SQUALIFICA PER DUE GARE

CORSETTI FABIO	(NUOVA CASTELTODINO)
BIAGIOTTI LUCA	(REAL FOSSATO)
DE VITO ETTORE	(REAL SAN MARTINO IN COLLE)
ORNELLI DIEGO	(VIGOR VALTOPINA 2000)

SQUALIFICA PER UNA GARA

CRIVELLI MATTEO	(ASSISIUM)
BELLUCCI ANDREA	(REAL FOSSATO)
PASSERI EROS	(REAL FOSSATO)
MANCINI ALESSIO	(REAL SAN MARTINO IN COLLE)
ORNELLI DANIELE	(VIGOR VALTOPINA 2000)
PACCAMICCIO GIACOMO	(VIGOR VALTOPINA 2000)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

CAPACCIO LUIGI	(CASTIGLIONESE)
MARINO GIUSEPPE	(NUOVA CASTELTODINO)
GIANGIACOMI DANIELE	(REAL SAN MARTINO IN COLLE)
PROCACCI DAVIDE	(REAL SAN MARTINO IN COLLE)
ORNELLI DIEGO	(VIGOR VALTOPINA 2000)

I AMMONIZIONE

RAGNACCI RAOUL	(CASTIGLIONESE)
ATIF TARIK	(CITERNA)
SANTI MIRKO	(CITERNA)
RUCO RICCARDO	(LUGNANO IN TEVERINA)
PAGNOTTA GIACOMO	(M.A.R.R.A.-S.FELICIANO)
MOSCATELLO MICHELE	(MOIANO)
CORSETTI FABIO	(NUOVA CASTELTODINO)
FERRANTI MICHELE	(REAL FOSSATO)
MEMAJ ALFRED	(REAL FOSSATO)
ZANCANARO ROBERTO	(REAL FOSSATO)
BORRINI ROBERTO	(REAL SAN MARTINO IN COLLE)
IMPERIALI RICCARDO	(REAL SAN MARTINO IN COLLE)
LORENZONI MICHELE	(REAL SAN MARTINO IN COLLE)
TOMASSINI MARCO	(REAL SAN MARTINO IN COLLE)
ANNIBALI SILVANO	(VIGOR VALTOPINA 2000)
PARTENZI GUIDO	(VIGOR VALTOPINA 2000)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

DORMENTONI NICOLO	(ELLERA CALCIO)
PACE NICOLA	(ELLERA CALCIO)
BOSCO ARDUINO	(PASSIGNANO)
BOVE FEDERICO	(PASSIGNANO)
LAQUIDARA ANTONINO	(PASSIGNANO)
SALERNO FRANCO	(PASSIGNANO)

SPAREGGIO PLAY OFF ALLIEVI PRV. (FASE "B")

GARE DEL 22/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

CARMINATI EMANUELE	(C4 A.S.D.)
LESI ROBERT	(C4 A.S.D.)
PAGLIALUNGA ALESSIO	(VALNERINA)
PICA ERGYS	(VALNERINA)
RATINI FEDERICO	(VALNERINA)

PLAY OUT PROMOZIONE

GARE DEL 23/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 GUARDEA A.S.D.

Per comportamento non regolamentare di alcuni tesserati non identificati del Guardea in quanto al termine della gara si portavano nei pressi della rete di recinzione e tentavano di venire alle mani con alcune persone del pubblico.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

MARIANI ZUCCHI MARCO	(BEVAGNA)
FERRETTI ALESSANDRO	(GUARDEA A.S.D.)
LUZI MATTEO	(GUARDEA A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

FERRETTI ALESSANDRO	(GUARDEA A.S.D.)
---------------------	------------------

I AMMONIZIONE

DEL SERO GIULIANO	(BEVAGNA)
LUZI MICHELE	(BEVAGNA)
AVOLA GIULIANO	(GUARDEA A.S.D.)
CASTELLI DANIELE	(GUARDEA A.S.D.)
SALIAJ KRESHNIK	(GUARDEA A.S.D.)
APOSTOLICO ANDREA	(PONTE DELLA PIETRA)
CACCIAMANO LORENZO	(PONTE DELLA PIETRA)
PIGNATTINI MICHELE	(PONTE DELLA PIETRA)
FANINI MARCO	(PONTEVALLECEPPI)
GIONANGELI DAVID	(PONTEVALLECEPPI)
TAFFINI MATTEO	(PONTEVALLECEPPI)

PLAY OUT PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 PICCHI SAN GIACOMO
Per comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale di persona ammessa in campo a norma dell'Art. 66 delle N.O.I.F..

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 31/ 7/2010

BARTOLINI ADOLFO (ARIES)
Per reiterato comportamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE

ALUNNI MASSIMO (PASSIGNANO)
Per condotta non regolamentare.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE

ROMOLI MAURIZIO (PICCHI SAN GIACOMO)
Per comportamento offensivo nei confronti dell'Arbitro e perchè lanciava contro un assistente una borsa contenente ghiaccio senza colpirlo. Una volta espulso proseguiva nel suo comportamento offensivo anche verso la Federazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA

PANTALEONI FABIO (ARIES)
RICCI GUIDO (TRASIMENO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

GRASSINI EMANUELE	(ARIES)
MANCINI ROBERTO	(CASCIA)
CASTELLANI ALESSANDRO	(PASSIGNANO)
GALLO VINCENZO	(PASSIGNANO)
VENTURI FRANCESCO	(PICCHI SAN GIACOMO)
CENSINI ALESSANDRO	(TRASIMENO)
RICCI GUIDO	(TRASIMENO)

I AMMONIZIONE

BRACHELENTE ROBERTO	(ARIES)
GRILLI MIRCO	(ARIES)
ANZANI MASSIMO	(CASCIA)
RESTANI ALESSANDRO	(PICCHI SAN GIACOMO)
BRUNETTI LUCA	(PONTE PATTOLI)
CECCHETTI GIACOMO	(PONTE PATTOLI)
BISCARO PARRINI MATTEO	(TRASIMENO)
CIGLIONI RICCARDO	(TRASIMENO)
DELLA RAGIONE GENNARO	(TRASIMENO)

PLAY OUT SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 5/2010

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

PILLI MATTIA	(PALAZZO)
VELLA CARMINE	(PALAZZO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

CIOCIOLA MATTEO	(S.ERACLIO)
TINI BRUNOZZI ELIA	(S.ERACLIO)

PLAY OUT REGIONALE JUNIORES "A1"

GARE DEL 22/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

LIVIABELLA DAVID	(SAN MARCO JUVENTINA F.C.)
CASINI MICHELE	(SUPERGA 48)
PIZZI DANIELE	(SUPERGA 48)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

CASINI MICHELE	(SUPERGA 48)
----------------	--------------

I AMMONIZIONE

ALBICOCCO ALESSANDRO	(SAN MARCO JUVENTINA F.C.)
PIERONI FRANCESCO	(SAN MARCO JUVENTINA F.C.)
SPORTOLETTI LORENZO	(SAN MARCO JUVENTINA F.C.)
PIZZI DANIELE	(SUPERGA 48)

PLAY OUT REGIONALE JUNIORES A2 (RECUPERO)

GARE DEL 22/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

ALBANESI MARCO	(PETRIGNANO)
----------------	--------------

I AMMONIZIONE

FOGLIANI LUCA	(CLITUNNO)
RANUCCI MANUEL	(CLITUNNO)
LOMBARDI GIACOMO	(PETRIGNANO)
PASTORELLI ANDREA	(PETRIGNANO)

3.3. VARIAZIONI

a) **MODIFICHE PROGRAMMA GARE DEL 30/05/2010**

**ALLIEVI PROVINCIALE
PLAY-OFF FASE B)**

1) **GARA VALNERINA - C4 ASD (GIRONE "1")**

Comunicasi che, seguito accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara in oggetto, si disputerà **SABATO 29 maggio 2010**, presso il Campo sintetico di Arrone (Tr) con inizio alle **ore 17.00**.

4. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE FEMMINILE

5. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI

5.1. Risultati gare del 23/05/2010

CAMPIONATO:	CALCIO FEMMINILE REGIONALE	GIRONE:	A
DATA	GIORNATA		
23/05/10	7/R	FEMMINILE CITTADICASTELLO	JULIA SPELLO

7 - 1

5.2. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Oreste Giulioni, nella **seduta del 26/05/2010**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

GARE DEL 13/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 26,00 GRIFO PERUGIA
Per mancata richiesta della Forza Pubblica. Recidiva specifica plurima.

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Comitato entro il 10/06/2010.

PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA IL 26 MAGGIO 2010.

Il Segretario
(Valerio Branda)

Il Presidente
(Luigi Repace)